

N. 01212/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00809/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 809 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Francesco Giuseppe Piazza e Maria Bordignon, rappresentati e difesi dagli avv. Anna Maria Desidera', Giuseppe Farina, Margherita Bonifacio, Pietro Pizzolato, Svenja Bartels, con domicilio eletto presso l'avv. Margherita Bonifacio in Venezia, S. Croce 312/A;

contro

Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dagli avv. Ezio Zanon, Cecilia Ligabue, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

Comune di Vigodarzere, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Veronese, con domicilio

eletto presso il suo studio in Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Libra;

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Zen, con domicilio eletto presso Alessandro Veronese in Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Libra;

nei confronti di

Demetrio Zattarin, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della delibera 12.10.2012 n. 412 con cui il consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica acque risorgive ha controdedotto alle osservazioni presentate dai ricorrenti e ha dato mandato al direttore del consorzio di procedere alla progettazione definitiva dei lavori di "sistemazione idraulica del territorio a nord del terraglione in comune di vigodarzere", della delibera 7.6.2013 n. 492 con la quale il consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica acque risorgive ha respinto le osservazioni presentate dai ricorrenti in data 30.4.2013 e ha approvato il progetto definitivo e della relazione di controdeduzioni 6.6.2013, dell'approvazione tacita da parte della provincia di padova, della variante urbanistica per vincolo preordinato all'esproprio relativo a "approvazione progetto definitivo sistemazione idraulica del territorio a nord di terraglione-sistemazione rete scolante di tavo", adottata con delibera del consiglio comunale di vigodarzere n. 15 del 22.4.2013, del decreto 23.9.2013 n. 312 del dirigente regionale della direzione difesa del suolo della regione veneto e del conforme parere della commissione tecnica regionale ambiente n. 3882 del 18.7.2013 con il quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "sistemazione idraulica del territorio a nord di terraglione in comune di vigodarzere e

sistemazione rete scolante di Tavo e adozione variante urbanistica per vincolo preordinato all'esproprio" e della deliberazione del consiglio comunale di Vigodarzere 8.7.2013 n. 28 avente ad oggetto: "esame ed approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, del bilancio pluriennale 2013-2015, della relazione previsionale e programmatica 2013-2015, del programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015", nella parte in cui conferma la realizzazione dell'opera.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Comune Di Vigodarzere e di Consorzio Di Bonifica Acque Risorgive;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso principale e quello per motivi aggiunti i ricorrenti impugnano i provvedimenti relativi alla realizzazione del progetto di sistemazione idraulica del territorio a nord di Terraglione in Comune di Vigodarzere.

Essi agiscono come proprietari di alcuni dei terreni interessati dalle opere di bonifica e contestano il nuovo tracciato del canale di scolo, afferente alla rete scolante di Tavo, con apprezzamenti tecnici negativi sulle delibere di approvazione dei progetti.

Il Comune di Vigodarzere ed il Consorzio di Bonifica eccepiscono il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo venendo in oggetto provvedimenti in materia di acque pubbliche devoluti alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143 del R.D. n. 1775 del 1933.

L'eccezione è fondata.

Ed infatti, le Sezioni Unite hanno costantemente affermato che la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 27528/08 e 10848/09).

Nello stesso senso il Cons. di Stato (Cons. di Stato, n. 928 - 21 febbraio 2012 - Sez. V che conferma T.A.R. Molise 6 giugno 2007 n. 496).

Nel caso di specie, è pacifico che il progetto definitivo approvato con le delibere in questa sede impugnate riguarda direttamente complessi lavori di sistemazione e messa in sicurezza della rete scolante di Tavo di Vigodarzere (della quale fa parte la nuova canaletta in discussione), cosicchè le relative censure, stante l'incidenza diretta sul regime delle

acque pubbliche (confermata dal carattere tecnico idraulico delle censure) rientrano nella speciale sfera riservata al Tribunale predetto.

In particolare, va evidenziato che l'opera idraulica in questione va considerata unitariamente al più ampio progetto di sistemazione della rete idrografica regionale del quale fa parte (come da accordo di programma del 2010), progetto di considerevole rilievo per l'assetto idrogeologico regionale. Inoltre, i canali di bonifica risistemati o nuovamente realizzati verranno acquisiti al demanio idrico comunale, per essere destinati ad un uso di pubblico interesse.

Pertanto, non essendo le opere in questione riferibili direttamente al sistema fognario comunale, come riduttivamente asserito dal difensore dei ricorrenti in sede di discussione, non appare conferente il richiamo, dal medesimo difensore effettuato, alla sentenza della Cass. n. 14883/2012.

Inoltre, sempre con riferimento agli argomenti avanzati dalla parte ricorrente in sede di discussione, si osserva che il presente ricorso non ha direttamente ad oggetto questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione dell'accordo di programma, sottoscritto dalle amministrazioni interessate nel 2010, così che non si giustifica l'attrazione della presente controversia alla giurisdizione esclusiva del TAR ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. .

In conclusione il Collegio ritiene che difetti la giurisdizione in capo al giudice amministrativo spettando essa al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Ai sensi di quanto prescritto dall' art. 11 del c.p.a., sulla base del principio della "translatio iudicii" sono salvi gli effetti sostanziali e

processuali della domanda se il giudizio è riassunto davanti al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di detta pronuncia.

Per quanto riguarda le spese di lite, le ragioni della decisione rendono opportuno disporre la compensazione fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo per essere competente il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, presso il quale la causa potrà essere riassunta entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente FF

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)